

STATUTO

NUOVI ORIZZONTI FURNARESI - SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FURNARI ME VIA CRISAFULLI 19

Numero REA: ME - 242785

Codice fiscale: 03513510838

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-03-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato **A** al Repertorio
Numero **346/294**

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - Denominazione - sede - E' costituita la Società cooperativa denominata "NUOVI ORIZZONTI FURNARESI - Società Cooperativa".

La sede della società è fissata in Furnari (ME).

Ai soli fini della iscrizione nel registro delle imprese, l'attuale indirizzo di detta società è in Furnari (ME), Via Crisafulli, numero 9.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata - La durata della società è sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, a sensi di legge.

TITOLO II

Scopo mutualistico - Oggetto sociale

Art. 3 - Scopo mutualistico - La Cooperativa è retta e

disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di perseguire in forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, numero 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

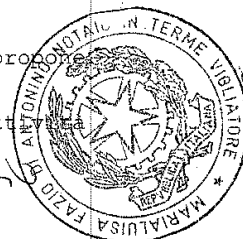
La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 - Oggetto sociale - La società cooperativa si propone

di realizzare, valendosi prevalentemente dell'attività

Antonio Rocca

Italoquale - Forni Lta



lavorativa dei soci, il seguente oggetto: servizi di mensa per ospedali, scuole e comunità; servizi di lavanderia per anziani, ospedali e case di cura; servizi di stireria, tintoria e centrali di sterilizzazione per ospedali, asili, scuole, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati; attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di ogni tipo di immobile o struttura, sia privato, pubblico che religioso, quali, ad esempio, quelli adibiti ad uso civile, industriale, commerciale, culturale, sociale e sanitario, nonché strade, piazze, magazzini, mercati, giardini, parchi, impianti sportivi, aree monumentali, aree ambientali di ogni tipo; gestione di ristoranti, trattorie, tavole calde, bar, caffetterie, pizzerie, panifici, birrerie, disco pub, lidi balneari, alberghi, complessi turistico-alberghieri, take-away, la somministrazione di alimenti (anche precotti e confezionati) e bevande (analcoliche, alcoliche, superalcoliche); la gestione di imprese alberghiere, para-alberghiere e turistiche in genere, quali hotel, motel, residence, b&b; costruzione e manutenzione di edifici civili, industriali e monumentali; lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di ville e giardini, sia pubblici che privati; gestione centri per l'autolavaggio, il grafitaggio e l'ingrassaggio di automezzi leggeri e pesanti; attività di noleggio veicoli, con o senza conducente, anche

industriali, monopattini, natanti, imbarcazioni e pedalò;
servizio di pronto intervento con ambulanze; assistenza
infermieristica a domicilio; assistenza agli anziani sia a
domicilio che in centri assistenziali; associazione e
formazione dell'attività socio-culturale; trasporto infermi;
aiuto ai disabili; creazione e gestione centri
infermieristici per il pronto intervento; organizzazione di
gite socio-culturali per gli anziani e per gli infermi;
attività di formazione professionale per infermieri
professionali e assistenti sociali; costituzione e
prestazioni di servizi nelle case di cura per anziani e
portatori di handicaps; forniture di pasti e ristorazioni per
scuole, enti ospedalieri e comunità; istituzione di strutture
per guardia medica in centri montani; pronto intervento in
incidenti stradali; realizzazione e/o gestione di
ludoteche, centri per l'infanzia, centri ricreativi di
socializzazione, colonie, ludobus, gite turistiche, servizi di
animazione, centri diurni e residenziali di accoglienza,
socializzazioni ed incontro per minori, giovani, adulti ed
anziani, nonché disabili e persone deboli; realizzazione e
gestione di case d'accoglienza per gestanti, ragazze madri e
donne in difficoltà, nonché consultori, centri di recupero ed
assistenza, case di riposo, e luoghi di villeggiatura;
istituzione e/o gestione di servizi residenziali di tipo
familiare, consistenti in comunità-alloggio, case famiglie, case

Orlando Polo

Mariluisa Fazio Lata



protette, comunità terapeutiche; realizzazione e/o gestione di asili nido, scuole materne, baby parking; organizzazione e gestione di attività di assistenza all'infanzia in genere; servizi di pet-therapy e ippoterapia, clown-terapia.

La società cooperativa, nei modi, termini e limiti di legge, potrà: - compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie atte a raggiungere, sia direttamente che indirettamente, gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge; - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; - dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre

imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La società cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può acquistare, prendere in affitto aziende o rami d'azienda.

La società potrà partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche e private nei settori sopra indicati.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti rivolti a concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, a solo titolo esemplificativo: 1) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre; 2) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società consortili o associazioni comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; 3) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

Tutte le predette attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché

Walter Peco

Manuela Fazio



nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. Sono escluse dall'oggetto sociale le attività professionali protette e comunque tutte le attività per legge riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art.5 - Soci cooperatori - Il numero dei soci è stabilito in un minimo di tre, ai sensi dell'articolo 2522, secondo comma, codice civile.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a tre, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere

coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. E' inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto. Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società, ma non superiore ai limiti di legge.

Art.6 - Soci speciali - L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse: a) alla loro formazione professionale; b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi

Wesley Rocco

Marilise - Franco Ista



sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto

solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

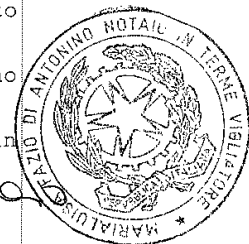
I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in

Antonio Dea

Giuseppe Franco



qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

Art.7 - Domanda di ammissione - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) la dichiarazione di non svolgere attività in concorrenza con quella della cooperativa; d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge; e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 34 del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal

medesimo art.5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

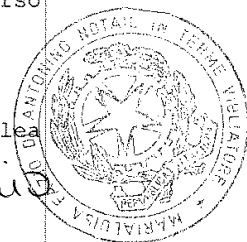
L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.8 Obblighi del socio - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: - del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea

Antonio Boco

Flaminia Tava Ltaio



in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;b) all'osservanza dello statuto,dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente,nonchè,senza espresso assenso dell'organo amministrativo,di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art.9 - Perdita della qualità di socio - La qualità di socio si perde:1) per recesso,esclusione,fallimento o per causa di morte.

Art.10 - Recesso del socio - Oltre che nei casi previsti dalla legge,può recedere il socio:a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.L'Organo amministrativo deve esaminarla,entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli 34 e seguenti. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

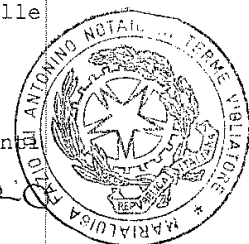
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.11 - Esclusione - L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti

Antonio Peco

Translucide - Franco Basso



sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1455 codice civile;

g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

h) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 34 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art.12 - Delibere di recesso ed esclusione - Le deliberazioni

assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli articoli 34 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art.13 - Liquidazione della quota - I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 18, lett.c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

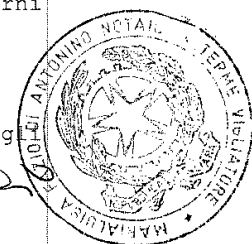
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art.14 - Morte del socio - In caso di morte del socio, g

Antonio Roca

Manuela Fazio



eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

Art.15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati - La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

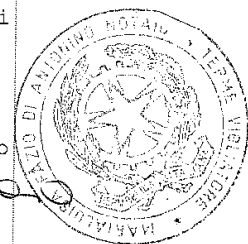
I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso

Giuseppe Pico

Giuseppe Pico - Notaio



questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.16 - Elementi costitutivi - Il patrimonio della Cooperativa è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per

statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art.17 - Vincoli sulle quote e loro alienazione - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Antonio Rocco

Paoluisa - Biasi notaio

20 di 34



Art.18 - Bilancio di esercizio - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 numero 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, numero 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite

stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art.19 - Ristorni - L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art.20 - Organi - Sono organi della Società:

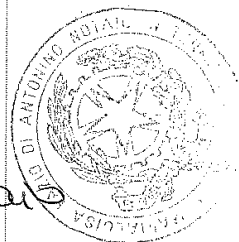
- a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art.21 - Assemblea - La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,

Antonio Roco

Francesco - Pio Noto



L'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci (se nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art.22 - Funzioni dell'Assemblea - L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione. Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 21.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art.23 - Costituzione e quorum deliberativi - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art.24 - Votazioni - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art.25 - Voto - Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno

W. Bruno Basso

Antonio - Faio - Ito



90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'articolo 2372 del codice civile. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 - Presidenza dell'Assemblea - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art.27 - Amministrazione - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

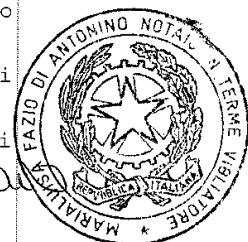
Art.28 - Competenze e poteri dell'Organo amministrativo - durata - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati

Antonio Rocco

Marilisa Fazio Notaio



sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

L'organo amministrativo dura in carica per il periodo fissato nell'atto di nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

Art.29 - Convocazioni e deliberazioni - L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art.30 - Integrazione del Consiglio - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale

può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art.31 - Compensi degli amministratori - Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti del consiglio di amministrazione e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art.32 - Rappresentanza - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per

singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori

Antonio Peco

Antonio Peco - Tizio Notaio



oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.33 - Organo di controllo - La cooperativa può nominare un organo di controllo, sindaco o revisore o società di revisione. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 codice civile; è composto di tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due supplenti. I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'articolo 2397 codice civile. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze del consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati da tanti soci che rappresentano un ventesimo del capitale sociale (ovvero un cinquantesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischio).

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero

della Giustizia.

Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Art.34 - Clausola arbitrale - Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. numero 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

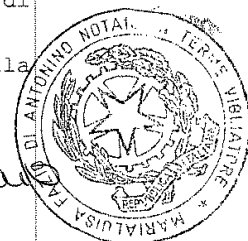
- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Massimo Polo

Francesca Tazio

Notaio



Art.35 - Arbitri e procedimento - Gli Arbitri sono in numero di:a) uno,per le controversie di valore inferiore ad euro mille.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;b) tre,per le altre controversie.Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione,sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato,anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società,fermo restando quanto disposto dall'articolo 35,comma 1 del D.Lgs.numero 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile,ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 36 del D.Lgs. numero 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale,salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 35,comma 2,D.Lgs numero 5/2003,nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del

contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art.36 - Esecuzione della decisione - Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.37 - Scioglimento anticipato - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art.38 - Devoluzione patrimonio finale - In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

Antonio Peco

Transmissa - Fazio Notai



TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.39 - Regolamenti - L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente articolo 23.

Art.40 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione - I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

E' fatto comunque divieto: a) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio

sociale,dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi
eventualmente maturati,dovrà essere devoluto ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.

Alcides Roles

Manaluisa Fazio Notaio



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.